



COMUNITA' MONTANA DEL GOCEANO - BONO

**REGOLAMENTO RECANTE NORME PER LA COSTITUZIONE
E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE PER LO
SVOLGIMENTO DI FUNZIONI TECNICHE DA PARTE DI
DIPENDENTI PUBBLICI NELL'AMBITO DI CONTRATTI DI
LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

(Art. 45 del Codice dei contratti pubblici approvato con D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36)

Approvato con Deliberazione della Giunta esecutiva n. xx del xxx luglio 2023

Indice

- Art. 1. Oggetto del Regolamento
- Art. 2. Definizioni
- Art. 3. Modalità di costituzione e gestione del Fondo (F)
- Art. 4. Attività e contratti rientranti nella costituzione del Fondo (F)
- Art. 5. Gruppo di Lavoro tecnico-amministrativo
- Art. 6. Provvedimento di nomina del Gruppo di lavoro tecnico-amministrativo e assegnazione dei relativi compiti tecnico-burocratici. Individuazione termini e tempistica.
- Art. 7. Principi di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro
- Art. 8. Personale di altri Enti
- Art. 9. Determinazione e quantificazione del Fondo incentivi per le funzioni tecniche (FIFT)
- Art. 10. Ripartizione e liquidazione del Fondo incentivi per funzioni tecniche
- Art. 11. Limiti alla liquidazione degli incentivi
- Art. 12. Criteri di riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione dei contratti di appalto e/o concessione di lavori, servizi e forniture
- Art. 13. Centrale di Committenza della Comunità Montana
- Art. 14. Utilizzo del fondo per l'innovazione (FIT)
- Art. 15. Entrata in vigore. Disposizioni transitorie
- Art. 16. Disposizioni finali

Art. 1. Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è finalizzato a premiare l'ottimale utilizzo delle professionalità interne dei dipendenti della Comunità Montana del «Goceano», nelle loro varie componenti tecniche e amministrative che svolgono direttamente le funzioni tecniche di cui all'art.45 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, di seguito *Codice dei contratti pubblici*. Il personale inquadrato nella qualifica unica dirigenziale del comparto non concorre alla ripartizione dell'incentivo per funzioni tecniche fatte salve le disposizioni temporanee, per gli anni dal 2023 al 2026, che, relativamente ai progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), consentono l'erogazione degli incentivi per funzioni tecniche anche al personale di qualifica dirigenziale coinvolto nei predetti progetti, in deroga al limite di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017 n.75, così come disposto dell'art. 8 del decreto legge 24 febbraio 2023, n. 13 convertito in legge 21 aprile 2023, n. 41.

2. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità di individuazione del personale destinatario, la quantificazione, ripartizione, distribuzione e liquidazione del Fondo incentivante per funzioni tecniche per le attività previste nell'Allegato I.10, del Codice dei contratti pubblici, nelle more dell'entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'art.17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice, e precisamente:

- a) programmazione della spesa per investimenti;
- b) responsabile unico del progetto;
- c) collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento)
- d) redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
- e) redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
- f) redazione del progetto esecutivo;
- g) coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
- h) verifica del progetto ai fini della sua validazione;
- i) predisposizione dei documenti di gara;
- j) direzione dei lavori;
- k) ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
- l) coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
- m) direzione dell'esecuzione;
- n) collaboratori del direttore dell'esecuzione
- o) coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- p) collaudo tecnico-amministrativo;

- q) regolare esecuzione;
- r) verifica di conformità;
- s) collaudo statico (ove necessario).

3. Gli incentivi per funzioni tecniche non possono essere riconosciuti in favore di dipendenti interni che svolgano attività di direzione dei lavori o di collaudo quando dette attività siano connesse a lavori pubblici da realizzarsi da parte di soggetti privati, titolari del permesso di costruire o di un altro titolo abilitativo, che assumano in via diretta l'esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso, ai sensi dell'art.16, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dell'art.28, comma 5, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero eseguano le relative opere in regime di convenzione.

4. L'incentivo di cui al presente regolamento è riconosciuto solo ed esclusivamente quando i relativi progetti sono finanziati, posti a base di gara e portati ad esecuzione.

Art. 2. Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

- A. “PROGETTO”: il progetto di fattibilità tecnico economica nei livelli definiti dall’art. 41 del Codice dei contratti pubblici che concorre alla definizione del progetto per l’opera, lavoro, servizio o fornitura pubblici.
- B. “RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO” (RUP) di cui al *Codice dei contratti pubblici*, il quale viene nominato nel primo atto di avvio dell’intervento pubblico da realizzare mediante un contratto, per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l’esecuzione di ciascuna procedura soggetta al codice, tenuto conto delle competenze e delle abilitazioni che lo stesso deve possedere secondo quanto indicato dalla legge.
- C. “RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO” (RdP) di cui al *Codice dei contratti pubblici*, il quale può essere nominato per le fasi integrate di programmazione, progettazione ed esecuzione e/o per la fase di affidamento, le cui relative responsabilità sono ripartite in base ai compiti svolti in ciascuna fase, ferme restando le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento del RUP.
- D. “COLLABORATORI INTERNI”: personale tecnico e amministrativo, dipendente dell’Amministrazione, che collabora direttamente alle varie fasi dell’opera, lavoro, servizio o fornitura, pur non firmando elaborati progettuali o altri documenti aventi rilevanza esterna.
- E. “COLLAUDATORE”: tecnico e/o gruppo di tecnici che svolgono le operazioni di collaudo indicate all’art. 116 del *Codice dei contratti pubblici*.
- F. “GRUPPO DI LAVORO”: insieme dei dipendenti che svolgono in generale le attività tecnico-

burocratiche e assumono il ruolo di RUP, di RdP, di collaudatore o che compongono l'Ufficio Direzione Lavori o direttore dell'esecuzione e loro collaboratori interni, come meglio indicato all'art. 5 e 6.

- G. "LAVORI": le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, di cui all'allegato II della DIRETTIVA 2014/24/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE) in qualsiasi modo realizzata (appalto, concessione, in amministrazione diretta, leasing, contratto di disponibilità ecc.).
- H. "APPALTI PUBBLICI DI SERVIZI", i contratti tra una o più stazioni appaltanti e uno o più soggetti economici, aventi per oggetto la prestazione di servizi diversi dagli "appalti pubblici di lavori";
- I. "APPALTI PUBBLICI DI FORNITURE", i contratti tra una o più stazioni appaltanti e uno o più soggetti economici aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione per l'acquisto, di prodotti. Un appalto di forniture può includere, a titolo accessorio, lavori di posa in opera e di installazione;
- J. "FONDO" (F): Fondo interno d'incentivazione per funzioni tecniche e innovazione di cui all'art.45 del *Codice dei contratti pubblici*.
- K. "FONDO PER FUNZIONI TECNICHE" (FIFT): parte del Fondo destinata all'incentivazione delle funzioni tecniche svolte dai dipendenti (80% del Fondo).
- L. "FONDO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA" (FIT): parte del Fondo destinata all'innovazione tecnologica (20% del Fondo) ai sensi dell'art. 45, comma 5 del *Codice dei contratti pubblici*.
- M. "COSTO PREVENTIVATO DEL CONTRATTO": l'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara.
- N. "OPERA" o "LAVORO": le attività di costruzione, demolizione, ristrutturazione, restauro di opere ed impianti, anche di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica, o anche qualsiasi attività riconducibile alla definizione giuridica di "opera o lavoro pubblico" come indicate nella precedente lett. "G".

Art. 3. Modalità di costituzione e gestione del Fondo (F)

1. A valere direttamente sugli stanziamenti di cui al comma 1, art.45, del *Codice dei contratti pubblici*, nel Bilancio di previsione è costituito apposito **Fondo interno d'incentivazione e innovazione tecnologica (F)**. Il fondo di ciascun intervento è costituito da una somma non superiore al due per cento (2%)

modulata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base di gara, oneri fiscali esclusi, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione (e comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione), da riconoscere per le attività indicate dalla legge.

2. L'ottanta per cento (80%) delle risorse finanziarie del Fondo (**F**) costituito, è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura, con le modalità e i criteri stabiliti dal presente regolamento tra il Responsabile unico del progetto (RUP) gli altri soggetti specificatamente individuati (RdP), nonché fra i loro collaboratori, costituisce il Fondo per gli incentivi funzioni tecniche (**FIFT**).

3. Il restante venti per cento (20%) delle risorse finanziarie del Fondo (**F**), ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, incrementato delle quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del dirigente, oppure non corrisposto per le ragioni di cui al comma 4 dell'art. 45 del *Codice dei contratti pubblici*, costituisce il Fondo per l'innovazione tecnologica (**FIT**) ed è destinato per incentivare:

- a) la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
- b) l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
- c) l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli
- d) per attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;
- e) per la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
- f) per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

3. Le somme per incentivi, di cui al comma 2, si intendono al lordo di tutti gli oneri accessori connessi alle erogazioni, ivi compresa la quota degli oneri accessori a carico della Comunità Montana. Anche gli oneri fiscali (IRAP), gravanti sulla quota da ripartire tra i dipendenti, sono dedotti in via preventiva dall'80% in argomento.

4. In caso di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, escluse ex lege dalla quota del 20% delle risorse del fondo per incentivi per funzioni tecniche, tali risorse non possano essere destinate al Fondo per l'innovazione tecnologica (**FIT**).

5. Il Fondo (**F**) non è soggetto ad alcuna rettifica, qualora in sede di gara si verificano dei ribassi o in sede esecutiva ritardi o criticità non dovuti ai dipendenti.

6. Nel caso di varianti in corso d'opera in aumento o interventi complementari, l'importo del fondo gravante sulla singola opera, lavoro, servizio o fornitura, può essere ricalcolato sulla base del nuovo importo. Nel caso di varianti derivanti da errori interni, non si procede all'aumento della quota di fondo. In relazione ai soggetti responsabili trova applicazione il successivo art. 12.

7. Il fondo è costituito mediante apposito accantonamento all'interno del quadro economico della singola opera o lavoro, servizio, fornitura le cui risorse alimentano il trattamento accessorio del personale dipendente senza la preventiva confluenza nel fondo delle risorse decentrate di cui al vigente CCNL Funzioni Locali.

Art. 4. Attività e contratti rientranti nella costituzione del Fondo (F)

1. Sono incluse nel compenso incentivante le funzioni tecniche svolte in relazione ai seguenti contratti, i quali contribuiscono alla costituzione del Fondo (F):

a) tutti i contratti di appalto e/o concessione di lavori pubblici, come indicati nel *Codice dei contratti pubblici*;

b) tutti i contratti di appalto e/o concessione di forniture/servizi nel caso in cui sia formalmente nominato, secondo le disposizioni di legge, il direttore dell'esecuzione inteso quale soggetto autonomo e diverso dal RUP e dal RdP. Nel caso di coincidenza tra le funzioni di RUP e/o di RdP e di direttore dell'esecuzione (DEC) nessun dipendente svolgente le funzioni enumerate dal comma 3 dell'art.45 del *Codice dei contratti pubblici* può percepire compensi incentivanti previsti dal presente Regolamento.

2. Sono esclusi dal compenso incentivante le funzioni tecniche svolte in relazione alle seguenti attività e contratti, i quali non contribuiscono alla costituzione del Fondo (F) l'esecuzione di lavori in amministrazione diretta.

Art. 5. Gruppo di Lavoro tecnico-amministrativo

1. La Comunità Montana, in relazione alla propria organizzazione individua con apposito provvedimento del Dirigente apicale, il Gruppo di lavoro tecnico amministrativo destinatario dell'incentivo riferito allo specifico intervento, identificando il ruolo di ciascuno dei dipendenti assegnati (RUP, RdP, collaboratori), anche con riguardo alle funzioni dei collaboratori. L'organigramma del Gruppo di lavoro è determinato in relazione alla tipologia, complessità ed entità dell'intervento. All'interno del Gruppo di lavoro tecnico amministrativo vengono individuate le figure necessarie secondo i compiti organizzativi, professionali ed operativi allo scopo determinati.

2. Possono essere destinatari dell'incentivo tecnico anche i dipendenti assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, incluso il personale assunto ai sensi dell'art. 1, comma 557 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

3. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di contratto di

appalto e/o concessione, delle professionalità richieste dalla normativa vigente e dalla specializzazione e grado di esperienza acquisiti nella disciplina specifica a cui la spesa si riferisce.

4. Eventuali modifiche alla composizione Gruppo di lavoro tecnico amministrativo possono essere apportate dal Dirigente apicale, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono imputate, e delle attività trasferite ad altri componenti del Gruppo di lavoro tecnico-amministrativo in esame.

5. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei delle fasi e dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.

7. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D.lgs. n. 165/2001. Il Dirigente che dispone l'incarico è tenuto ad accertare la sussistenza delle citate situazioni.

Art. 6. Provvedimento di nomina del Gruppo di lavoro tecnico-amministrativo e assegnazione dei relativi compiti tecnico-burocratici. Individuazione termini e tempistica.

1. I compensi di cui al presente regolamento possono essere ripartiti solamente tra i soggetti a cui sono stati affidati formalmente compiti di natura tecnico-burocratica, come specificato nel provvedimento di costituzione del Gruppo di lavoro tecnico-amministrativo di cui all'art. 5, con cui viene:

- a) individuato l'importo dell'intervento da effettuare con riferimento agli stati di previsione della spesa o al bilancio della Stazione Appaltante;
- b) individuato l'elenco dei dipendenti componenti il Gruppo di lavoro tecnico amministrativo, indicando la relativa categoria e profilo professionale, le funzioni, prestazioni e compiti di natura tecnico-burocratica connesse al contratto di appalto e/o di concessione da svolgere e le relative responsabilità;
- c) determinato il crono-programma delle fasi e attività assegnate in relazione agli adempimenti per ciascuno previsti, anche mediante rinvio ai documenti di gara, in funzione della verifica della tempistica e del rispetto degli impegni di cui al successivo art. 12;
- d) prevista l'aliquota percentuale del Fondo incentivi per funzioni tecniche (**FIFT**) spettante a ciascuno dei componenti il Gruppo di lavoro tecnico amministrativo;
- e) stabilita la tempistica di liquidazione dell'incentivo in relazione alle singole fasi del ciclo di gestione del contratto di appalto e/o di concessione.

2. Nel caso si verifichi, nel corso del ciclo di gestione del contratto, un avvicendamento di dipendenti in servizio presso la Comunità Montana o sia necessario adeguare il Gruppo di lavoro tecnico-amministrativo, con il provvedimento di cui all'art. 5 sarà effettuata una nuova ripartizione delle attività rimanenti alle effettive esigenze organizzative e funzionali, fermo restando il diritto agli incentivi per le attività effettivamente svolte da parte del personale cessato o sostituito.

Art. 7. Principi di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

La ripartizione e liquidazione dell'incentivo all'interno del Gruppo di lavoro tecnico amministrativo deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione effettivamente accertata e svolta e al contributo apportato dai dipendenti coinvolti e motivata in sede di rendiconto nelle apposite schede riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura.

Art. 8. Personale di altri Enti

1. È possibile istituire Gruppi di Lavoro con dipendenti di altri Enti pubblici, secondo le modalità previste dagli articoli 30, 31 e 32 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dalla legislazione vigente. Questi partecipano alla ripartizione del Fondo Incentivi per funzioni tecniche.
2. Nell'atto di costituzione del Gruppo di lavoro tecnico amministrativo dovrà essere specificata la sussistenza di tutte le necessarie deliberazioni, convenzioni, autorizzazioni da parte dell'Ente presso cui il dipendente presta il proprio servizio.

Art. 9. Determinazione e quantificazione del Fondo incentivi per le funzioni tecniche (FIFT)

1. In sede di approvazione del progetto dell'opera/lavoro, fornitura o servizio rientrante nelle attività incentivabili e non escluse secondo quanto previsto dal precedente art. 4, comma 2, viene determinato l'importo complessivo del Fondo da ripartire (**F**) entro i limiti stabiliti dalla legge. L'importo di ciascun contratto è determinato dall'importo posto a base di gara, oneri della sicurezza compresi.
2. Il Fondo (**F**), differenziato in relazione alla complessità ed al valore economico del contratto di appalto e/o concessione di lavori, forniture e servizi, viene calcolato sulla base del suo costo preventivato (**C**) e delle seguenti aliquote:
 - a) Importi inferiori o uguali a € **1.000.000**: 2,00% (quindi $C * 2\%$)
 - b) Superiori ad € **1.000.000** e fino a € **5.000.000**: 1,75% [quindi $20.000 € + 1,75\% * (C - 1.000.000)$]
 - c) Superiori ad € **5.000.000** 1,50% [quindi $90.000 € + 1,5\% * (C - 5.000.000)$]

Art. 10. Ripartizione e liquidazione del Fondo incentivi per funzioni tecniche (FIFT)

1. La ripartizione e liquidazione del **Fondo incentivi per funzioni tecniche (FIFT)** tra i vari dipendenti avviene secondo quanto stabilito dal provvedimento di costituzione del Gruppo di lavoro tecnico-

amministrativo previsto nel precedente art. 5, in applicazione delle percentuali *minime* e *massime* indicate nelle allegate Tabelle A), B), C), D), E). Nel caso in cui non siano stati individuati il RdP e/o collaboratori del RUP, per le singole fasi o attività specifica, la totalità della quota relativa alla singola fase può essere ripartita e liquidata al RUP. Il diritto all'incentivo matura e dipende dall'effettivo compimento delle attività richieste con esclusione di qualsiasi forma di "anticipazione" dell'incentivo stesso.

2. La liquidazione degli incentivi per funzioni tecniche è effettuata dal Dirigente apicale, su proposta del RUP, tra i singoli dipendenti costituenti il Gruppo di lavoro tecnico-amministrativo che hanno effettivamente svolto le attività e le prestazioni, previo accertamento positivo delle specifiche attività assegnate e svolte, in relazione al rispetto dei termini individuati nel crono programma e ai costi dei contratti di appalto e/o concessione, secondo le seguenti tempistiche:

a) le attività incentivabili che richiedano la redazione di specifici atti formali, sottoposti ai controlli di regolarità ed efficacia stabiliti dalla legge, saranno liquidate successivamente al compimento dell'atto conclusivo della fase/attività del ciclo di gestione del contratto, con la quale si esaurisce la prestazione lavorativa richiesta, a condizione che l'atto superi positivamente i successivi controlli che ne attestino la regolarità che consenta l'avvio della fase successiva del ciclo di gestione del contratto di appalto e/o concessione;

b) le attività incentivabili che richiedano prestazioni di durata saranno liquidate con riferimento alla frazione temporale dell'attività espletata secondo la parametrizzazione temporale indicata in sede di costituzione del Gruppo di lavoro tecnico-amministrativo.

3. Le attività di valutazione preventiva comportano la verifica e la validazione dei progetti ed è svolta nel rispetto dell'art. 42 e dell'Allegato I.7 (artt. 1-44) del *Codice dei contratti pubblici* che indica i contenuti e le modalità delle attività di verifica, nonché i soggetti che vi provvedono.

6. La quota dell'incentivo eccedente non corrisposto al personale interno, a fronte del conferimento d'incarichi esterni o in caso di riduzione dell'incentivo per effetto dell'applicazione del successivo art. 12, costituisce economia di spesa, integra il Fondo per l'innovazione tecnologica (FIT) ed è destinato ai fini di cui al comma 3 del precedente art.3.

Art. 11. Limiti alla liquidazione degli incentivi

1. Gli incentivi complessivamente corrisposti in un anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, relativi ad incarichi eseguiti non possono superare l'importo del 100% del trattamento economico complessivo annuo lordo. Per trattamento annuo lordo si intende il trattamento fondamentale e il trattamento accessorio di qualunque natura, fissa e variabile, escluso quello derivante dagli incentivi medesimi. In caso di adozione di metodi e strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto e/o

concessione il limite è aumentato del 15%.

2. Qualora gli incentivi calcolati sulla base del presente art. eccedano il limite di cui al comma precedente le relative eccedenze non potranno essere corrisposte negli anni successivi e integrano il Fondo per l'innovazione tecnologica (FIT).

3. In sede di liquidazione il dipendente dovrà dichiarare di non aver superato nel corso dell'anno il 100% del trattamento economico complessivo annuo lordo, tenuto conto anche degli incentivi corrisposti da altre Amministrazioni.

Art. 12 Criteri di riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione dei contratti di appalto e/o concessione di lavori, servizi e forniture

1. Qualora durante le procedure per l'affidamento di contratti di appalti e/o concessioni di lavori indicate nelle fasi A), B) e C) della allegata **Tabella A)**, si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di programmazione, predisposizione e controllo dei documenti tecnici di progetto e di gara, a seguito di responsabilità collegate all'esercizio delle attività, al personale incaricato di tale fase sarà ridotto l'incentivo in proporzione a tali evenienze, nelle percentuali come determinate nella **Tabella allegata E)**.

2. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione dei lavori nelle fasi D) ed E) della allegata **Tabella A)**, a seguito di responsabilità collegate all'esercizio delle attività, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'art. 120, comma 1, del *Codice dei contratti pubblici*, l'incentivo riferito al RUP, al RdP ed ai loro collaboratori la fase di direzione lavori ed è ridotto di una quota in proporzione a tali evenienze, nelle percentuali come determinate nella allegata **Tabella E)**.

3. Qualora in fase di esecuzione di contratti di appalti e/o concessioni di lavori e di realizzazione dell'opera non vengano rispettati, a seguito di responsabilità collegate all'esercizio delle attività, i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto, e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall'art.120, comma 1, del *Codice dei contratti pubblici* (ovvero sia dovuto ad errori imputabili al direttore lavori e suoi collaboratori e al collaudatore), al personale incaricato della fase di esecuzione e della certificazione RUP, RdP, all'ufficio della Direzione dei lavori e al Collaudatore, se individuato, sarà corrisposto un incentivo decurtato in proporzione a tali evenienze, nelle percentuali come determinate nella allegata **Tabella E)**.

4. Qualora durante le procedure per l'affidamento di contratti di appalti e/o concessioni di forniture e servizi indicate nelle fasi A), B) e C) della allegata **Tabella C)**, si verificano ritardi o aumenti di costo, a seguito di responsabilità collegate all'esercizio delle attività, dovuti alla fase di predisposizione e controllo dei documenti tecnici di progetto e di gara, al RUP, RdP e al personale incaricato di tale fase sarà ridotto l'incentivo in proporzione a tali evenienze, nelle percentuali come determinate nella allegata **Tabella E)**.

5. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione degli contratti di appalti e/o concessioni di forniture e servizi, nelle fasi D) ed E) della allegata **Tabella C**), ovvero danni a cose o a persone, problematiche relative alle modalità di consegna od esecuzione dei servizi o un aumento dei costi inizialmente previsti, a seguito di responsabilità collegate all'esercizio delle attività, l'incentivo, riferito alla quota della direzione dell'esecuzione, del RUP e loro collaboratori, sarà ridotto in proporzione a tali evenienze, nelle percentuali come determinate nella allegata **Tabella E**).

Art. 13. Centrale di Committenza della Comunità Montana (CdC)

1. Per le attività svolte dal personale della Centrale di Committenza (CdC) nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture, ciascun ente aderente alla CdC individua, secondo le modalità stabilite dalla relativa convenzione alla voce "quota destinata alla centrale di committenza" dei quadri economici dei propri progetti di lavori, servizi, forniture - una quota parte non superiore al 25% dell'incentivo previsto dal comma 3 dell'art. 45, del *Codice dei contratti pubblici*, da destinare ai dipendenti della Centrale in relazione alle funzioni tecniche svolte.

2. La percentuale cui al comma precedente, dovrà essere riconosciuta e corrisposta al personale tecnico – amministrativo della CdC, in base alla ripartizione disposta con provvedimento del Dirigente apicale previsto dal precedente art. 5, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti, in ossequio a quanto previsto dal comma 3 dell'art. 45 del *Codice dei contratti pubblici*.

Art. 14. Utilizzo del fondo per l'innovazione tecnologica (FIT)

1. Il Fondo per l'innovazione sarà ripartito e utilizzato sulla base degli atti di programmazione e delle deliberazioni degli organi di indirizzo politico dell'ente nel rispetto del vincolo di destinazione di cui al precedente art. 3, comma 3.

2. Le risorse non utilizzate per le finalità di cui all'art. 45, comma 5 e 6, del *Codice dei contratti pubblici* nell'esercizio finanziario di riferimento conservano la destinazione vincolata per il perseguimento delle medesime finalità.

Art. 15. Entrata in vigore. Disposizioni transitorie

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo l'approvazione della relativa delibera della Giunta esecutiva e si applica a tutti i contratti di appalto e/o concessione di lavori, servizi o forniture il cui bando, lettera invito o determina di affidamento sia stato adottato successivamente alla data di cui sopra.

2. Considerato che la disciplina che quantifica l'incentivo ha natura sostanzialmente contrattuale, in

attuazione dell'accordo sottoscritto in sede di contrattazione decentrata integrativa in data 20 dicembre 2019, il presente Regolamento, che sostituisce integralmente il previgente Regolamento approvato con deliberazione della Giunta esecutiva n. **71 del 23 dicembre 2019**, trova applicazione per le prestazioni rese a partire dall'anno in corso. Per le attività svolte in vigenza del precedente regolamento, qualora non ancora concluse, gli incentivi per le attività già svolte potranno essere corrisposti previa verifica della copertura finanziaria e sulla base di conformi indicazioni da parte della giurisprudenza amministrativa e contabile e/o indicazioni in merito da parte di ANAC o di altri organismi competenti in materia, applicando i criteri di riparto indicati nel presente Regolamento.

Art. 16. Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio al *Codice dei contratti pubblici* ed alle disposizioni vigenti in materia.

Allegati tecnici.

